

ALLEGATO DI LETTERA "B" alla Determina n. _____ del _____

CONVENZIONE SPECIFICA PER TIROCINIO CURRICULARE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

Ai sensi della Legge 24/06/1997, n. 196 (Art.18) e del D.l. 25/03/1998 n. 142

La presente convenzione regola i rapporti

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA con sede legale in Verona, Via dell'Artigliere n. 8, codice fiscale 93009870234, di seguito denominata "Università", rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Pier Francesco Nocini, nato a Verona il 30.06.1956, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazioni del Senato Accademico del 15.09.09 e del Consiglio di Amministrazione del 25.09.09;

E

L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, codice fiscale 06593810481, di seguito denominata "Soggetto ospitante", rappresentata legalmente dal Direttore Generale Ing Valerio Mari, che delega alla firma della presente convenzione il Direttore Dipartimento Risorse Umane Dott.ssa Ginevra Occhiolini, come da formale atto di delega di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 522 del 15.05.2024.

PREMESSO CHE

l'Università, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, rientra tra i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed indicati come soggetti promotori dalle specifiche normative regionali vigenti, i quali possono promuovere tirocini curriculari in enti ed imprese, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

L'oggetto della presente convenzione è rappresentato dalle condizioni e dalle norme di regolamentazione del tirocinio formativo curriculare svolto presso il soggetto ospitante da parte di una studentessa iscritta al Master in Farmacovigilanza, farmacoepidemiologia, farmacoeconomia e real world evidence dell'Università.

Art. 2 (Tirocinio)

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture e sedi operative, su proposta del soggetto promotore, una studentessa iscritta al Master in Farmacovigilanza, farmacoepidemiologia, farmacoeconomia e real world evidence promosso dal soggetto promotore, ai fini dell'espletamento del tirocinio formativo curriculare, quale esperienza formativa ed orientativa, per il perseguimento degli obiettivi indicati nel Progetto Formativo individuale, di cui al successivo art. 3;

2. Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro pertanto non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo e professionale.

3. Il tirocinio ha una durata ed è svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo individuale; il tirocinio è considerato sospeso in caso di malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni o per chiusure formalizzate del soggetto ospitante o altre cause non dipendenti dalla volontà del tirocinante.

4. La durata del tirocinio può essere prorogata entro i limiti previsti per legge, previo accordo tra le parti.

Art. 3 (Progetto Formativo individuale)

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio curriculare sono definiti dal Progetto Formativo individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

2. Prima dell'inizio del tirocinio, il referente amministrativo dei tirocini del soggetto promotore dovrà contattare ed inviare via mail Centro Unico Tirocini (tirocini@uslcentro.toscana.it) del soggetto ospitante il Progetto Formativo individuale dello studente, debitamente firmato, a titolo di proposta.

3. Nel Progetto formativo individuale deve essere obbligatoriamente indicato: il nominativo e i dati del tirocinante, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, il tutor aziendale e quello universitario, i riferimenti delle strutture ospitanti, il periodo di svolgimento del tirocinio, le ore da effettuare, e gli estremi delle assicurazioni.

Art. 4 (Funzione di tutoraggio)

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor universitario e da un tutor aziendale, indicati nel Progetto Formativo individuale.

2. Il tutor universitario, designato dal soggetto promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra soggetto promotore, tirocinante e soggetto ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto Formativo individuale.

3. Il tutor aziendale è designato dal soggetto ospitante e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.

4. In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo individuale.

Art. 5 (Diritti e obblighi del tirocinante)

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- a) fornire copia degli attestati di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei corsi frequentati e fornire copia del certificato di idoneità sanitaria;
- b) svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- c) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- d) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, contenute nel Documento specifico in materia, ricevuto dal tirocinante, all'atto di ammissione formale al tirocinio;
- e) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento vigente e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

- f) partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico – organizzative per monitorare l’attuazione del progetto formativo individuale;
 - g) comunicare l’eventuale interruzione del tirocinio in qualsiasi momento dandone informazione scritta al proprio tutor del soggetto ospitante di riferimento e al tutor universitario delle attività didattico-organizzative, nonché all’Ufficio competente del soggetto promotore;
2. Inoltre lo studente beneficiario del tirocinio è tenuto a:
- a) indossare il vestiario ritenuto idoneo nella sede operativa dell’espletamento del tirocinio formativo;
 - b) compilare correttamente il registro presenze, fornito dal soggetto promotore;
 - c) rispettare l’orario di presenza concordato con il tutor, avvisandolo tempestivamente in caso di assenza improvvisa o duratura, nonché in caso di sospensione o fine anticipata del percorso di tirocinio;
 - d) in caso di infortunio o danno di qualsiasi tipo, deve informare immediatamente il tutor del soggetto proponente e la Compagnia Assicurativa di riferimento;
 - e) osservare scrupolosamente le disposizioni che gli saranno impartite dal tutor del soggetto ospitante e/o dal Dirigente della Struttura interessata dallo svolgimento del tirocinio, anche ai fini della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - f) riconsegnare, al termine del tirocinio, il registro presenze al tutor del soggetto ospitante di riferimento;
 - g) osservare le prescrizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Usi Toscana Centro, consegnato al tirocinante all’atto di ammissione formale del tirocinio;
 - h) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, previa comunicazione al soggetto promotore e ospitante.
3. L’accesso al servizio mensa, se consentito, prevede la corresponsione dell’intero costo del pasto a carico dallo studente.
4. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio.
5. Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

Art. 6 (Soggetto Promotore)

1. Il soggetto promotore si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un’assicurazione che copra tutti i rischi che possano derivargli dal partecipare all’attività del Soggetto Ospitante (Copertura INAIL per gli infortuni sul lavoro, nonché assicurazione per la responsabilità civile verso terzi).
2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo individuale.
3. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo individuale.
4. Il soggetto promotore si impegna a non inviare gli studenti iscritti ai vari Masters corsi di perfezionamento al soggetto ospitante qualora gli stessi non siano in possesso della documentazione espressamente indicata all’art. 5 comma 1.1. o che la stessa non sia conforme al Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 7 (Soggetto Ospitante)

Il soggetto ospitante si impegna a:

1. rispettare e a far rispettare il progetto formativo individuale concordato in tutti gli aspetti impiegando il tirocinante solo nelle funzioni che rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
2. non utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale;
3. fornire al tirocinante le informazioni sui rischi e sulle condizioni di sicurezza e garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
4. dotare il tirocinante degli eventuali dispositivi di protezione individuale necessari per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
5. segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, tempestivamente l'evento al soggetto promotore;
6. consentire al tutor universitario di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio;
7. segnalare con congruo preavviso all'Università e al tirocinante l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio indicandone le motivazioni;
8. segnalare tempestivamente all'Università e al tutor universitario l'eventuale interruzione o proroga del tirocinio e qualsiasi altra variazione relativa alla durata dello stesso;
9. assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio;
10. comunicare all'Università eventuali variazioni relative alla propria sede legale.

Art. 8 (Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

1. Il soggetto promotore, di concerto con il soggetto ospitante, accertano che la studentessa ammessa al tirocinio formativo curriculare, abbia già svolto il corso di formazione parte generale e parte specifica sulla sicurezza, ai sensi ed in ottemperanza del D.Lgs. 81/08 e sia in possesso del relativo attestato.
2. Il soggetto promotore, di concerto con il soggetto ospitante accertano che la studentessa ammessa al tirocinio formativo curriculare abbia già espletato il protocollo riguardante la visita d'idoneità sanitaria, in ottemperanza all'art. 41 del D.Lgs. 81/08 (Sorveglianza sanitaria) e sia in possesso della relativa certificazione d'idoneità sanitaria.
3. Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante si accordano e dichiarano che in mancanza o non conformità della documentazione di cui ai comma 2 e 3 dell'art. 8 del Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii da parte della studentessa, il tirocinio formativo curriculare non potrà avere inizio fino a che la documentazione in questione sia valutata conforme da parte del soggetto ospitante.

Art. 9 (Trattamento dei dati personali)

Il trattamento dei dati personali forniti da studenti tirocinanti e dipendenti, raccolti per le finalità individuate nella presente Convenzione e per la stipula della medesima, avviene ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (a seguire: Regolamento) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza; ha come base giuridica la normativa universitaria ed è effettuato per lo svolgimento delle attività istituzionali del soggetto promotore, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il soggetto promotore risulta Titolare del trattamento dei dati personali degli studenti tirocinanti, quali interessati, ex Regolamento, artt. 24-25, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; il soggetto promotore predispone e mette a disposizione degli studenti tirocinanti l'informativa ai interessati ex Regolamento, art. 13, su apposita pagina web: <https://www.univr.it/it/privacy>.

Il soggetto ospitante risulta Responsabile del trattamento dei dati personali degli studenti tirocinanti ex Regolamento, art. 28, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; si impegna quindi a fornire, a richiesta del soggetto promotore, idonee garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del Regolamento. Si impegna altresì a non ricorrere ad altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, da parte del soggetto promotore: in ogni caso, ove dovesse ricorrere ad altro Responsabile, ha l'onere di imporre ad esso gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui alla presente Convenzione; diversamente, il soggetto ospitante conserva nei confronti del soggetto promotore l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'ulteriore Responsabile. Inoltre, a richiesta del soggetto promotore, si impegna a fornire elenchi aggiornati di tutti i propri dipendenti eventualmente nominati Amministratori di sistema, che abbiano accesso a dati personali oggetti della presente Convenzione, nonché informazioni dettagliate in merito a modalità e luoghi di conservazione dei dati trattati, in particolar modo in caso di trasferimento dei dati all'estero e massime se in un paese esterno all'Unione Europea.

I dati degli studenti tirocinanti trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte del soggetto ospitante, se non per adempiere ai termini della presente Convenzione o a specifiche disposizioni normative.

Sono autorizzati a trattare i dati degli studenti tirocinanti i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, di soggetto promotore e di soggetto ospitante la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex Regolamento, art. 29.

Per tutti gli eventuali compiti assegnati dal soggetto ospitante agli studenti tirocinanti che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto del medesimo soggetto ospitante, gli studenti tirocinanti agiscono sotto l'autorità del medesimo soggetto ospitante che, limitatamente a tali trattamenti, risulta Titolare del trattamento.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione": GDPR, art.5,) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

Art. 10 (Durata della convenzione e recesso)

1. La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di stipula sotto indicata e si risolverà automaticamente alla conclusione del progetto formativo.
2. Sono inoltre causa di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:
 - a) cambiamento della ragione sociale del soggetto ospitante;
 - b) l'uso da parte del soggetto ospitante del rapporto di convenzione con l'Università per finalità improprie ed ingannevoli;
 - c) utilizzo del tirocinante per fini diversi da quelli previsti nel progetto formativo individuale;
 - d) comportamento del tirocinante tale da far venire meno le finalità del proprio Progetto formativo individuale;
 - e) mancato rispetto da parte del tirocinante sia delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sia delle norme contenute nel codice di comportamento dell'azienda USL Toscana centro.

3. Il recesso unilaterale del tirocinio deve essere comunicato all'altra parte, indicando nella comunicazione la causa e la data del recesso dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 11 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione ed interpretazione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Firenze.

Art. 12 (Bollo e registrazione)

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine. L'onere dell'imposta di bollo è in capo all'Università degli Studi di Verona che vi assolve in modo virtuale sulla base dell'autorizzazione n. 92266/2005 del 13/01/2006 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86 art. 4 della tariffa parte II, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 13 (Norma finale)

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2015 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso la casella PEC, ai seguenti indirizzi:

Azienda USL Toscana Centro: **formazione.uslcentro@postacert.toscana.it**

Università degli Studi di Verona: **ufficio.protocollo@pec.univr.it**

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi della specifica normativa vigente in materia.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze,

Per L'Azienda USL Toscana Centro

Per delega del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore Dipartimento Risorse Umane

Dott.ssa Ginevra Occhiolini

f.to digitalmente

Per L'Università degli Studi di Verona

Il Rettore Prof. Pier Francesco Nocini

f.to digitalmente